



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 20 dicembre 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Genova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 126/2023 - Adempimenti dei soci di una STP in caso di cancellazione dall'Albo del socio di maggioranza

L'Ordine di Genova chiede quali siano gli adempimenti che devono compiere i soci di una STP, a seguito della cancellazione dall'Albo del socio di maggioranza per sopravvenuti eventi afferenti la sua salute e conseguente cancellazione della STP per il venir meno dei requisiti.

Non vengono formulati altri quesiti, così come non vengono rese ulteriori informazioni in ordine al tipo societario adottato, né in ordine alla compagine societaria della STP.

Al quesito non è allegato lo statuto della STP.

Con riferimento al quesito posto, in via preliminare, è opportuno rammentare che la regola enunciata nell'art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (d'ora in avanti, legge n. 183/2011) impone che *"in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"*.

In ordine alle maggioranze richieste, deve necessariamente richiamarsi l'Informativa n. 60 dell'8 luglio 2019, tramite cui questo Consiglio Nazionale, aderendo all'impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza

dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.

La disposizione in esame prevede, altresì, che qualora non sia rispettato il parametro indicato, si realizza una causa di scioglimento della società ed il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo in cui è iscritta, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinare le condizioni individuate nell'art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011 con riferimento alla prevalenza dei soci professionisti sui soci per finalità di investimento e sui soci per prestazioni tecniche nel termine perentorio di sei mesi previsto dallo stesso art. 10, comma 4, lett. b), ultimo capoverso, della legge n. 183/2011.

Oltre alle menzionate disposizioni, è opportuno richiamare le prescrizioni dettate nell'art. 11 del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013 in punto di cancellazione della STP dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito, che impongono al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritta la società di procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o nel D.M. 34/2013, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine (di sei mesi) previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Al riguardo, considerato che nel caso di specie, in base a quanto previsto dalla normativa regolamentare in materia in relazione al simmetrico procedimento di iscrizione della STP¹, la cancellazione dalla sezione speciale dell'albo in cui la STP risulta iscritta ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 34/2013 è condizionata alla cancellazione della stessa STP dal registro imprese a cui la stessa è stata iscritta, occorrerà coordinare le regole del diritto societario in ordine allo scioglimento e alla liquidazione della società, con quelle relative alla cancellazione della STP².

Ciò posto, al verificarsi di una causa di scioglimento, avrà inizio una sequenza procedimentale che comporterà l'applicabilità della relativa disciplina civilistica a seconda del modello adottato, se società personale o di capitali, e che terminerà con la cancellazione della società dalle sezioni del registro imprese in cui la medesima è stata iscritta³.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative richiamate, si ritiene che a seguito dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, il Consiglio dell'Ordine che cura la tenuta dell'Albo in cui la STP è iscritta provvederà alla cancellazione di quest'ultima dalla sezione speciale.

Ricostruita sommariamente la disciplina applicabile, si osserva infine che la società potrà comunque revocare lo stato di liquidazione, nel rispetto della disciplina del modello societario adottato, ripristinando la prevalenza dei soci professionisti in ossequio a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011 e, successivamente, ottenere una nuova iscrizione nell'Albo professionale competente.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



¹ Cfr. art. 9, comma 1, D.M. n. 34, dell'8 febbraio 2013, recante "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183" in base al quale la domanda di iscrizione della STP rivolta all'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società è corredata, *inter alia*, dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

² Si precisa che, la STP, a prescindere dal tipo societario prescelto in sede di costituzione e in aggiunta all'iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del registro delle imprese, è tenuta a iscriversi sia nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle società tra professionisti di cui all'art. 7 del D.M. n. 34/2013 – iscrizione con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 34/2013 - sia alla sezione speciale dell'albo tenuto presso l'Ordine ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 34/2013.

³ In termini cfr. P.O. n. 193/2019.